

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

### CODICE ETICO

#### PREMESSA

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “FIGC”) nello svolgimento della propria attività rispetta le leggi dello Stato e le norme dell’ordinamento sportivo, nazionali ed internazionali, in cui opera.

La FIGC agisce in ottemperanza ai principi di lealtà sportiva, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità. La FIGC ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico.

La FIGC, per la rilevanza della sua attività e del suo ruolo nel panorama sportivo italiano, intende sviluppare la sua crescita consolidando un’immagine solida, fedele a valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.

A tal fine la FIGC favorisce un ambiente di lavoro ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione dei suoi addetti, e che sulla base dell’esperienza maturata nei settori di competenza, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dipendenti e collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per persegui- li.

Il presente Codice ha pertanto l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che la FIGC riconosce, accetta e condivide.

La FIGC assicura un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice etico e sull’applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, in modo che tutti coloro che operano per la FIGC svolgano la propria attività e/o il proprio incarico secondo una costante e stretta osservanza dei principi e dei valori in esso contenuti.

**CAPO 1**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
Art. 1  
(Ambito di applicazione e Destinatari)

1. I principi e le disposizioni del presente Codice etico (di seguito “Codice”) costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento dell’ambiente di lavoro.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per tutte le persone legate con la FIGC ed i suoi settori da rapporti organici o di lavoro, anche se occasionali o di semplice collaborazione, di seguito definiti congiuntamente “Destinatari”.
3. Il Codice è portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla FIGC o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei.

Art. 2  
(Principi generali)

1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della FIGC. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla FIGC che esterni.
2. La FIGC riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse.

Art. 3  
(Comunicazione)

1. La FIGC provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza.
2. In particolare, la FIGC provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne
  - alla diffusione del Codice presso i Destinatari
  - all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni, contenute nel Codice
  - alla verifica dell’effettiva osservanza del Codice
  - all’aggiornamento delle disposizioni del Codice con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.

Art. 4  
(Responsabilità)

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

Art. 5  
(Correttezza)

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla FIGC o indebiti vantaggi per sé, per la FIGC o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 6  
(Conflitto di interesse)

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali della FIGC.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della FIGC ed in ogni altro caso in cui ricorrono rilevanti ragioni di sconvenienza.

Art. 7  
(Riservatezza)

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie ed informazioni costituenti patrimonio della FIGC o inerenti all'attività della FIGC, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

**CAPO II**  
**COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA' NEGOZIALI**

Art. 8  
(Relazioni d'affari)

La FIGC nello svolgimento della propria attività negoziale si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza, privilegiando i valori della concorrenza.

Art. 9  
(Rapporti con i fornitori)

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni contrattuali sono basate su una valutazione obiettiva e in conformità con i regolamenti interni.

Art. 10  
(Rapporti con le istituzioni)

I rapporti della FIGC nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali e delle istituzioni sportive ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti,

consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Destinatario, quale che sia la funzione o l’incarico, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e lealtà.

### CAPO III SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

#### Art. 11

Nell’ambito della propria attività, la FIGC si ispira al principio di salvaguardia dell’ambiente e persegue l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure prevista dalla legge a tal fine.

### CAPO IV DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

#### Art. 12

1. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare per i dipendenti della FIGC, nel rispetto delle procedure previste dalle norme lavoristiche, con ogni conseguenza di legge, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
2. L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni a qualsiasi titolo con la FIGC. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

### CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Il presente Codice è approvato dal Consiglio Federale. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso è di competenza dello stesso Consiglio Federale che ne stabilisce le modalità di applicazione.